REGOLAMENTO (CE) N. 32/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1486/98 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 [2], della Commissione in particolare il suo articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1486/98 della Commissione [3] ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania;

considerando che il regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati [4] stabilisce nell'allegato II gli importi di base presi in considerazione dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 per il calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni dai paesi contemplati dal medesimo regolamento;

considerando che gli importi di base stabiliti dal regolamento (CE) n. 26/1999 sono identici a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 2621/97 del Consiglio [5] durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998; che pertanto gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1486/98 devono essere prorogati fino al 30 giugno 1999;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [6], stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno usare il termine euro nel presente regolamento, in quanto esso è applicabile dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) 1486/98 è modificato come segue:

1) Negli articoli 1 e 3 nonché negli allegati da I a VI alla data «31 dicembre 1998» si sostituisce la data «30 giugno 1999».

2) Negli allegati da I a VI ai termini «ecu/100 kg» si sostituisce «EUR/100 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

È applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

---

[1] GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[2] GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28.
[3] GU L 197 del 14. 7. 1998, pag. 65.
[4] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 1.
[6] GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.